



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 06/07/2021 N. 276

Oggetto : AFFIDAMENTO CONCESSIONI DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN SCADENZA CONTRATTUALE ANNO 2021- PRESA D'ATTO DEI QUADRI ECONOMICI PER NUOVE GESTIONI E DICHIARAZIONE DI NON RILEVANZA ECONOMICA.

L'anno, il giorno sei del mese di Luglio, alle ore 10:28, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Assente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	POLENTA MICHELE	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

**DELIBERAZIONE N. 276 DEL 6 LUGLIO 2021**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SPORT

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONI DI GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN SCADENZA CONTRATTUALE ANNO 2021- PRESA D'ATTO DEI QUADRI ECONOMICI PER NUOVE GESTIONI E DICHIARAZIONE DI NON RILEVANZA ECONOMICA.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Lavori Pubblici e Sport, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- *l'Amministrazione Comunale è proprietaria di alcuni impianti sportivi ricadenti sul proprio territorio;*
- *l'attuale legislazione in materia non consente l'assunzione di personale da proporre alla gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale né, è possibile, provvedervi con personale già dipendente del Comune;*
- *con Deliberazione Consiliare n. 142 del 18.11.2010 è stato approvato il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali (in seguito "Regolamento");*
- *con successiva D.C.C n. 49 del 28.4.2011 si è stabilito di esternalizzare la gestione di una serie di impianti sportivi cittadini, puntualizzando altresì che potessero essere consentite durate contrattuali superiori ai canonici 3 anni stabiliti da detto Regolamento, nelle ipotesi in cui i gestori avessero compiuto interventi di riqualificazione delle strutture sportive;*
- *gli impianti sono stati gestiti negli scorsi anni da varie ASD e SSD, a seguito di gare di appalto pubbliche;*
- *con Deliberazione di Giunta n. 199 dell'1 giugno 2011 si è stabilito che una serie di impianti, tra i quali anche quelli oggetto del presente provvedimento, non possiedono caratteristiche di rilevanza economica, confermata dalle condizioni di mercato anche alla data attuale;*

Preso atto che è necessario procedere alla verifica dei presupposti per l'esternalizzazione della gestione dei seguenti impianti Sportivi, le cui gestioni sono in scadenza al 30/6/2021:

- *Complesso Sportivo Saveriani*
- *Geodetico Montesicuro*
- *Palascherma*
- *Palestre Pietralacroce*
- *Palestra Solidalea*

- *Piscina Vallemiano*
- *Geodetico Cappuccini*
- *Campo Sportivo Varano*

Tenuto conto:

- *che per gli impianti sportivi di cui ai numeri 3) 4) e 6) la previsione del piano di gestione comprende l'esecuzione di interventi finalizzati all'ammodernamento degli stessi , in particolare per quanto riguarda l'efficientamento energetico (sostituzione luci LED) ovvero alla riduzione delle perdite del rivestimento della vasca, come nel caso della piscina di Vallemiano;*
- *che tali interventi, quantificati nei loro valori economici, incidono con gli oneri finanziari connessi, nel cash-flow della gestione e che pertanto, al fine di un loro ammortamento, è necessario allungare la durata della gestione a 6 anni rispetto ai 3 canonici delle concessioni di gestione ex art. 16 del Regolamento vigente;*
- *che per l'impianto n. 5) vista la multidisciplinarietà della struttura sportiva si ritiene di assegnare la competenza ad altra Direzione in quanto la stessa sta perdendo la connotazione di "impianto sportivo" a favore di presidio di quartiere, anche per via della sua centralità all'interno del parco di via Sacripanti e della presenza del punto di ristoro aperto alla cittadinanza. Dopo la ristrutturazione effettuata negli anni passati infatti, in occasione della quale è stata eliminata la pista di bocce, ricavando al suo posto una piccola palestra e degli uffici, la pratica sportiva a favore delle associazioni sportive si è molto limitata, rimanendo ad uso quasi esclusivo dei soci della concessionaria per progetti di tipo sociale, che di fatto non rientrano entro il regolamento sull'uso degli impianti sportivi e che sono sempre di più difficile rendicontazione, esulando dalle modalità di utilizzo previste dal Regolamento;*
- *che a tal fine, alla luce di quanto sopra, con il presente atto è opportuno assegnare una concessione d'uso ex art. 15 del Regolamento comunale in materia fino al 31 ottobre 2021, per definire esattamente la destinazione di tale struttura e la direzione alla quale affidare la predisposizione di una nuova concessione che tenga conto delle attuali prerogative della struttura e delle sue finalità sociali ormai preponderanti;*

RICHIAMATI:

- *l'art. 164, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni legislative in materia di concessioni;*
- *la Delibera ANAC n.1300 del 14 dicembre 2016, in merito alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, che qualifica:*
 - a) *la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, e pertanto deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice (per quanto compatibili);*

- b) *la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quale "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;*

Valutato che in materia che il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, Sent. 28-01-2021, n. 858) ha ben chiarito che la gestione degli impianti sportivi può avvenire in varie modalità, nel presupposto che comunque si tratti di un servizio pubblico:

"In considerazione della centralità del momento della "gestione" (che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica) la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico. Invero, la nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato).

Ne costituiscono invero caratteristici indici sintomatici e, a un tempo, elementi costitutivi: a) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell'attività esercitata; b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione; c) la destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta). Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 267 del 2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.). Ne discende che, sotto il profilo considerato, l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici - appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive - non è suscettibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi. L'ulteriore qualificazione di tale modulo concessorio - rilevante non solo ai fini della prefigurazione delle modalità dell'affidamento, comprensivo delle successive proroghe, ma anche del regime del relativo rapporto e, di conserva, dei poteri del soggetto pubblico concedente, oggetto di controversia - impone di distinguere (avuto riguardo alla previsione dell'attuale art. 164, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, relativa alla perimetrazione dell'ambito applicativo della normativa sui contratti pubblici) tra affidamenti potenzialmente remunerativi e non remunerativi, alla luce della distinzione tra servizi economici o, appunto, non economici di interesse generale. La distinzione, che ha matrici eurocomuni (cfr. art. 57 TFUE) è incentrata (cfr., da ultimo, art. 2, comma 1, lettere h) e i) D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di

possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato". Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione). Peraltro, la redditività di un servizio (e, in particolare, della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.. Da tali premesse consegue (cfr. anche la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016) che, ad integrazione e superamento della disciplina, in parte non esaustiva, in parte inattuale, di cui all'art. 90, comma 25 D. Lgs. n. 289 del 2002 cit.:

- a) l'affidamento degli impianti di rilevanza economica avviene mediante concessione di servizi, ai sensi degli artt. 164 ss. D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto ricorrono gli elementi indicati dal legislatore per la qualificazione della "concessione" (art. 3, co. 1 lett. vv) e ss.);*
- b) l'uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l'uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (cfr. art. 164, comma 3, e art. 4 D. Lgs. n. 50 del 2016);*
- c) l'affidamento in gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, per i quali l'attività non sia resa a favore della collettività indifferenziata, ma direttamente a favore dell'ente locale ed in assenza di rischio operativo, ammette il ricorso all'appalto di servizi (rientrando, segnatamente, la materia nella categoria dei "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura di cui all'All. IX del D. Lgs. n. 50 del 2016, relativo ai servizi di cui agli artt. 140 ss. del Codice)".*

CONSIDERATO PERTANTO CHE:

- hanno "rilevanza economica" gli impianti la cui gestione è remunerativa, in grado di produrre reddito, cioè sostenere i fattori produttivi e produrre eventuali utili di gestione, mentre sono "privi di rilevanza economica" gli impianti che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione e per cui la medesima gestione va assistita dall'Ente;*
- relativamente agli impianti sportivi oggetto del presente provvedimento si può pacificamente confermare la non rilevanza economica degli stessi, tenuto conto dei seguenti fattori:*
 - bacino di utenza*
 - impossibilità di sviluppo commerciale nella gestione*

- *remuneratività della gestione per la presenza di prezzi imposti e calmierati dell'amministrazione;*
- *a tale proposito, sono stati elaborati dei piani economici finanziari che confermano tale assunzione;*
- *l'elaborazione dei piani economici finanziari è l'elemento essenziale per la definizione dei parametri economici alla base degli affidamenti e per la determinazione, in base ad un'attenta analisi dei costi e della redditività di ciascun impianto, del corrispettivo di gestione, di guisa da garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare;*

RITENUTO quindi che per l'impostazione voluta dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'impianto, come sopra illustrato, vengono imposti una serie di vincoli che inevitabilmente conducono a configurare l'impianto come privo di rilevanza economica. Tali vincoli sono: 1. Di carattere sociale ed economico: a. Garantire l'esercizio delle attività sportive giovanili con costi contenuti; b. Garantire l'inserimento di alcuni utenti a titolo gratuito segnalati dai servizi sociali comunali; 2. Di carattere temporale relativo alla libera e autonoma fruibilità dell'impianto: a. Utilizzo dell'impianto da parte dei cittadini e di altre associazioni sportive per la maggior parte del tempo disponibile; 3. L'attribuzione di significativi oneri gestionali collegati alle manutenzioni;

PRESO ATTO CHE:

- *il Comune, sulla base dell'analisi economico-finanziaria condotta, ha accertato l'impossibilità, da parte dei futuri gestori di perseguire autonomamente il pareggio tra costi di gestione e ricavi, e che pertanto si rende necessario intervenire economicamente con un contributo di gestione atto a mantenere il pareggio tra entrate ed uscite;*
- *per la determinazione della quantità di ore annuali da considerare ai fini del calcolo della redditività degli impianti, si è fatto riferimento ai report gestionali agli atti della Direzione Sport e alle richieste di utilizzo orario degli impianti da parte delle società sportive nelle ultime stagioni, mentre per le tariffe orarie sono state utilizzate quelle comunali attualmente in vigore per le varie tipologie di impianto, a valere per l'anno 2021;*
- *al fine di verificare la presenza sul mercato di potenziali interessati alla gestione si procederà con l'indizione di procedure concorrenziali ad evidenza pubblica;*

RIBADITO CHE:

- *ai sensi dell'art. 5 – lett. b) del Regolamento, spetta alla Giunta l'atto di individuazione di situazioni di esistenza di rilevanza economica degli impianti sportivi comunali e detta individuazione è propedeutica all'individuazione del tipo di concessione;*
- *a tal fine si precisa che i piani economici non tengono conto di eventuali utilizzi da parte delle scuole, in forma gratuita come da regolamento, in quanto a priori è*



impossibile conoscerne l'entità e l'utilizzo effettivo in quanto tale situazione avviene in base alle esigenze dei singoli istituti e dei relativi D.S., manifestate anno per anno su istanza degli stessi D.S.;

– in tal caso, il verificarsi di tale eventualità, che pone a carico dell'affidatario un onere aggiuntivo gestionale sarà valutato a consuntivo dall'ufficio e sarà oggetto di ristoro specifico;

– l'affidamento delle citate gestioni risulta conforme a quanto statuito nella sezione operativa del Dup, parte II, contenente la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da parte dell'ente;

Visto il quadro di sintesi dei canoni e dei prezzi contrattuali (da porre a base di gara) relativi agli impianti in oggetto:

<i>L o t t i</i>	<i>Impianto Sportivo</i>	<i>Durata</i>	<i>Canone concessorio annuale IVA esclusa</i>	<i>Corrispettivo annuale IVA esclusa</i>	<i>Valore della concessione IVA esclusa*</i>
<i>1</i>	<i>Complesso Sportivo Saveriani</i>	<i>3 anni</i>	<i>€ 3.500,00</i>	<i>€ 7.230,00</i>	<i>€ 42.267,22</i>
<i>2</i>	<i>Geodetico Montesicuro</i>	<i>3 anni</i>	<i>€ 6.500,00</i>	<i>€ 10.730,00</i>	<i>€ 71.139,33</i>
<i>3</i>	<i>Palascherma</i>	<i>6 anni</i>	<i>€ 20.000,00</i>	<i>€ 32.050,00</i>	<i>€ 490.244,28</i>
<i>4</i>	<i>Palestre Pietralacroce</i>	<i>6 anni</i>	<i>€ 15.000,00</i>	<i>€ 24.000,00</i>	<i>€ 326.852,46</i>
<i>6</i>	<i>Piscina Vallemiano</i>	<i>6 anni</i>	<i>€ 15.000,00</i>	<i>€ 20.200,00</i>	<i>€ 628.588,50</i>
<i>7</i>	<i>Geodetico Cappuccini</i>	<i>3 anni</i>	<i>€ 6.500,00</i>	<i>€ 9.500,00</i>	<i>€ 66.221,31</i>
<i>8</i>	<i>Campo Sportivo Varano</i>	<i>3 anni</i>	<i>€ 500,00</i>	<i>€ 2.700,00</i>	<i>€ 14.550,00</i>

** calcolato moltiplicando la previsione di fatturato annuo dell'affidatario per il numero di anni di gestione*

RITENUTO CHE:



per poter procedere all'affidamento delle gestioni esterne degli impianti suddetti è pertanto necessario prevedere un fabbisogno annuo per i contributi di gestione pari a euro 106.410,00 + IVA 22% e che contemporaneamente le gestioni stesse genereranno un introito annuo in canoni pari a euro 67.000,00 + IVA 22% ;

OSSERVATI:

- l'art. 90 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), che al co. 25 dispone che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ((...)) e associazioni sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obbiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.*
- l'art. 118 della Costituzione che dispone che lo Stato e gli altri Enti del governo del territorio favoriscono "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà";*

Ritenuto necessario procedere dando mandato alla competente Direzione Sport per quanto necessario alla realizzazione delle evidenze pubbliche in quanto trattasi di materia gestionale esecutiva e pertanto di competenza esclusivamente dirigenziale;

VISTI

- il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i;*
- il vigente Statuto comunale;*
- la L. 241/90;*
- L.R. Marche 2 aprile 2012, n. 5;*
- il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con DC C n.142 del 2010;*

VISTI altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è l'Ing. Vincenzo Moretti, Funzionario P.O., mentre il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport è l'Ing. Stefano Capannelli e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

RICHIAMATE:

- la DCC n. 24 del 4 marzo 2021, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione e relativi allegati" e la n. 47 del 19 aprile 2021 di variazione dello stesso;*
- la DCC n.23 del 4 marzo 2021, titolata "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP 2021/2023);*

- la DCC n. 18 del 4 marzo 2021 "Approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023" e la successiva n. 52 del 10 maggio 2021 di variazione allo stesso;
- la DCC n. 62 del 01/06/2021 "Aggiornamento e modifica per variazione di rettifica del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021(variazione 02/2021) e conseguente variazione di bilancio di previsione 2021/2023";

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

- 1) *di prendere atto e di approvare i piani economici finanziari, riportati in allegato, relativi a:*
 - *Complesso Sportivo Saveriani;*
 - *Geodetico Montesicuro*
 - *Palascherma*
 - *Palestra Pietralacroce*
 - *Piscina Vallemiano*
 - *Geodetico Cappuccini*
 - *Campo Sportivo Varano**che divengono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che rappresentano il quadro generale di riferimento per l'individuazione delle condizioni economiche da porre a base dei successivi incanti pubblici per la selezione degli affidatari;*
- 2) *di procedere con la gestione esternalizzata degli impianti sportivi indicati nell'elenco di cui al precedente punto 1), attraverso l'appalto di servizi di gestione degli impianti sportivi suddetti;*
- 3) *di stabilire che la durata dell'affidamento degli impianti sportivi di cui al punto precedente è generalmente di 3 anni, come da Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali ad eccezione degli impianti sportivi: Palascherma, Palestre Pietralacroce e Piscina Vallemiano, per i quali è prevista una durata di 6 anni, in relazione agli investimenti a carico del gestore, come meglio dettagliato in premessa;*
- 4) *di dare atto che in base all'analisi derivante dai quadri economici sopra indicati, gli impianti sportivi in oggetto risultano privi di rilevanza economica;*
- 5) *di dare mandato alla Direzione Sport per quanto necessario allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente e del vigente Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi comunali, per garantire l'erogazione del servizio sportivo per il tempo sufficiente all'individuazione dei nuovi affidatari;*



- 6) *di dare atto che relativamente alla struttura sportiva Palestra ex Bocciodromo contrassegnata con il n. 5) si procederà mediante concessione d'uso ex art. 15 del relativo Regolamento comunale e fino al 31 ottobre 2021, nelle more dell'assegnazione dell'impianto ad altra Direzione Comunale, che meglio rappresenti le finalità sociali della struttura, per garantire la continuità dell'erogazione del servizio;*
- 7) *di dare atto che trattandosi di impianti non aventi rilevanza economica l'Amministrazione Comunale dovrà corrispondere gli importi indicati nei piani economici finanziari allegati al presente atto a titolo di corrispettivo necessario in virtù dell'espletamento del servizio in condizioni non di mercato, cioè in presenza di tariffe imposte dall'Amministrazione che non remunerano adeguatamente l'utilizzo degli impianti;*
- 8) *di dare atto che la spesa presunta a titolo di corrispettivo - di € 69.383,44 per il secondo semestre del 2021, di € 129.820,20 del bilancio 2022, di € 129.820,20 del bilancio 2023, di prenotare € 111.422,60 del bilancio 2024, € 93.025,00 del 2025 e 2026 e per il primo semestre 2027 € 46.512,50 - derivanti dal presente provvedimento trovano capienza al capitolo di Bilancio 242003 – AZ. 1813;*
- 9) *di dare atto che le entrate a titolo di canone concessorio corrisponde ad € 43.716,66 per il secondo semestre del 2021 di € 81.740,00 nel bilancio 2022 di € 81.740,00, 2023 di € 81.740,00 e di prenotare l'entrata di € 71370,00 nel bilancio 2024 di € 61.000,00 del bilancio 2025e 2026 per il primo semestre 2027 € 31.500,00 derivanti dal presente provvedimento saranno introitate al capitolo 3136003 – AZ. 1258;*
- 10) *di prendere atto che il direttore dell'esecuzione dei contratti sarà nominato con successivo provvedimento;*
- 11) *di dare atto che il Responsabile del Procedimento designato è l'ing. Vincenzo Moretti;*
- 12) *di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di prendere atto e di approvare i piani economici finanziari, riportati in allegato, relativi a:
 - Complesso Sportivo Saveriani;
 - Geodetico Montesicuro
 - Palascherma
 - Palestra Pietralacroce
 - Piscina Vallemiano
 - Geodetico Cappuccini
 - Campo Sportivo Varanoche divengono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che rappresentano il quadro generale di riferimento per l'individuazione delle condizioni economiche da porre a base dei successivi incanti pubblici per la selezione degli affidatari;
- 2) di procedere con la gestione esternalizzata degli impianti sportivi indicati nell'elenco di cui al precedente punto 1), attraverso l'appalto di servizi di gestione degli impianti sportivi suddetti;
- 3) di stabilire che la durata dell'affidamento degli impianti sportivi di cui al punto precedente è generalmente di 3 anni, come da Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali ad eccezione degli impianti sportivi: Palascherma, Palestre Pietralacroce e Piscina Vallemiano, per i quali è prevista una durata di 6 anni, in relazione agli investimenti a carico del gestore, come meglio dettagliato in premessa;
- 4) di dare atto che in base all'analisi derivante dai quadri economici sopra indicati, gli impianti sportivi in oggetto risultano privi di rilevanza economica;
- 5) di dare mandato alla Direzione Sport per quanto necessario allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa vigente e del vigente Regolamento per l'uso e la gestione degli Impianti Sportivi comunali, per garantire l'erogazione del servizio sportivo per il tempo sufficiente all'individuazione dei nuovi affidatari;
- 6) di dare atto che relativamente alla struttura sportiva Palestra ex Bocciodromo contrassegnata con il n. 5) si procederà mediante concessione d'uso ex art. 15 del relativo Regolamento comunale e fino al 31 ottobre 2021, nelle more dell'assegnazione dell'impianto ad altra Direzione Comunale, che meglio rappresenti le finalità sociali della struttura, per garantire la continuità dell'erogazione del servizio;
- 7) di dare atto che trattandosi di impianti non aventi rilevanza economica l'Amministrazione Comunale dovrà corrispondere gli importi indicati nei piani



economici finanziari allegati al presente atto a titolo di corrispettivo necessario in virtù dell'espletamento del servizio in condizioni non di mercato, cioè in presenza di tariffe imposte dall'Amministrazione che non remunerano adeguatamente l'utilizzo degli impianti;

- 8) di dare atto che la spesa presunta a titolo di corrispettivo - di € 69.383,44 per il secondo semestre del 2021, di € 129.820,20 del bilancio 2022, di €. 129.820,20 del bilancio 2023, di prenotare € 111.422,60 del bilancio 2024, € 93.025,00 del 2025 e 2026 e per il primo semestre 2027 €. 46.512,50 - derivanti dal presente provvedimento trovano capienza al capitolo di Bilancio 242003 – AZ. 1813;
- 9) di dare atto che le entrate a titolo di canone concessorio corrisponde ad € 43.716,66 per il secondo semestre del 2021 di € 81.740,00 nel bilancio 2022 di € 81.740,00, 2023 di €.81.740,00 e di prenotare l'entrata di € 71370,00 nel bilancio 2024 di € 61.000,00 del bilancio 2025e 2026 per il primo semestre 2027 € 31.500,00 derivanti dal presente provvedimento saranno introitate al capitolo 3136003 – AZ. 1258;
- 10) di prendere atto che il direttore dell'esecuzione dei contratti sarà nominato con successivo provvedimento;
- 11) di dare atto che il Responsabile del Procedimento designato è l'ing. Vincenzo Moretti;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, per dar corso alle procedure di evidenza pubblica.

* * * * *

ALLEGATI

- Piani economici finanziari;
 - Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
 - Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
 - Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
- (tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Vice Segretario Generale

SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO